



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

**Incontri di preparazione agli esami di abilitazione
1^a Sessione 2022**

IL D.M. n°37/2008

**“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 quater-decies
comma 13 lett. A della Legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici”.**

08 Novembre 2022

Relatori:
Salvatore Rapisarda
Fabio Filippino

D.M. n°37/2008

Quadro Generale

**Obiettivo primario è la sicurezza del cittadino
E' importante consegnare impianti sicuri**



Codice civile art. 2050:

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Codice penale art. 40:

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo



D.M. n°37/2008

Quadro Generale

**Dichiarazione
di conformità**

L. 46/90

**d.P.R.
447/91**

**Regolamento di
attuazione della
legge 46/90, in
materia di
sicurezza degli
impianti**

Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

**D.M.
37/08**

**Introdotta la
Dichiarazione
di
rispondenza**



D.M. n°37/2008

LEGGE 46/90 e regolamento di attuazione

**Viene Riconosciuta la professione
di «impiantista»**

Legge 5 marzo 1990, n° 46

Norme per la SICUREZZA degli impianti
[negli edifici adibiti ad uso civile]

Art. 9 «Dichiarazione di conformità»

«Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme».

Art. 10 «Responsabilità del committente o del proprietario»

«Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad **imprese abilitate in possesso dei requisiti tecnico – professionali**».



D.M. n°37/2008

Aspetti Fondamentali

La Dichiarazione di Conformità (DI.CO) viene estesa a tutti i tipi di impianto ad uso civile, industriale e commerciale. Deve contenere :

- Gli allegati obbligatori;
- Lo schema funzionale dell'impianto;
- Il libretto d'uso e manutenzione dell'impianto.

Per gli impianti realizzati tra 1990 e 2008, privi di Dichiarazione di Conformità, può essere redatta una Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.).

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n° 37

Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

[Sostituisce la L. 46/90]

«Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un **progetto**. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali... o dal **responsabile tecnico dell'impresa installatrice**».

Viene riconosciuto all'impiantista il ruolo di «Progettista»



D.M. n°37/2008

Aspetti Fondamentali

La norma prevede degli strumenti di prevenzione

1. Professionisti Iscritti agli Albi Professionali

- Una corretta progettazione degli impianti effettuato da professionisti iscritti agli albi Professionali per certe tipologie di impianti ritenute di concezione più complessa e rischiosa

1. Impianti Realizzati a regola d'arte

- Una realizzazione dell'installazione effettuata secondo la regola dell'arte ed accompagnata da una dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice.

2. Verifiche

- Le verifiche sull'applicazione della legge e le sanzioni per chi non opera correttamente
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

Aspetti Fondamentali

Il DM37/08 si applica a TUTTI GLI IMPIANTI posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Industriale



Residenziale





D.M. n°37/2008

Aspetti Fondamentali – Tipologie di impianti

A)IMPIANTI ELETTRICI

B)IMPIANTI RADIOTELEVISICI ED ELETTRONICI

C)IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

D)IMPIANTI IDRICI E SANITARI

E)IMPIANTI GAS

F)IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

G)IMPIANTI ANTINCENDIO



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

Aspetti Fondamentali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 IMPRESE ABILITATE

ART. 4 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

ART. 5 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO

ART. 9 CERTIFICATO DI AGIBILITA'

ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 11 DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLO UNICO

ART. 12 CONTENUTO DEL CARTELLO INFORMATIVO

ART. 13 DOCUMENTAZIONE

Art. 14 Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

Art. 15 Sanzioni

[Link Testo](#)



D.M. n°37/2008

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati **all'interno** degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.



D.M. n°37/2008

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico professionali previsti dall'articolo 4;

ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;



D.M. n°37/2008

Art. 2 - Definizioni

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazioni interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;



D.M. n°37/2008

Art. 2 - Definizioni

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.



D.M. n°37/2008

Art. 3 – Imprese Abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, **sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1**, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.



D.M. n°37/2008

Art. 3 – Imprese Abilitate

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
 6. Le imprese, di cui ai commi precedenti, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 3 – Imprese Abilitate

REQUISITI IMPRESE	D.M. 37/08
ISCRIZIONE nel Registro ditte (rif. R.D. 2011/34 e s.m.i)* o nell'Albo Provinciale Imprese Artigiane (rif. L. 443/85)	SI
POSSESSO REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI da parte dell'imprenditore o del responsabile tecnico (Nel caso delle imprese artigiane, occorre ricordare che l'artigiano deve essere il responsabile tecnico della propria impresa e per l'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 non può proporre un altro soggetto)	SI

IMPORTANTE: secondo il D.M. 37/08, la qualifica di “Responsabile Tecnico” è incompatibile con ogni altra attività continuativa!



D.M. n°37/2008

Art. 3 – Imprese Abilitate

Il Responsabile tecnico deve avere **un rapporto di immedesimazione** con l'impresa per cui opera e può seguire solo un'impresa, tale funzione è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

la data della Segnalazione Certificata Inizio Attività deve corrispondere alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio e deve essere uguale alla data di nomina del responsabile tecnico

D.M. n°37/2008

CHI E' L'INGEGNERE DIPENDENTE?

L'ingegnere dipendente aziendale ha un rapporto di esclusività con il proprio «singolo committente».



L'ingegnere, oltre ad essere un laureato in Ingegneria che porta "sapere", è un professionista – garantito da una istituzione nazionale quale l'Ordine Professionale - che svolge attività riservate e che deve formalmente attenersi a comportamenti deontologicamente ineccepibili che si assommano a quelli da dipendente; la fedeltà che l'uomo deve ad uno ed un solo committente sia obbligatoriamente affiancata dalla prerogativa di azione secondo criterio di massima serietà commisurata alle proprie competenze che l'ingegnere deve garantire al prossimo, inclusi sia il consumatore che il datore di lavoro.



D.M. n°37/2008

CHI E' L'INGEGNERE DIPENDENTE - Ambiti

Benché “nel significato originario, per ingegnere veniva inteso un uomo intelligente, pratico, capace di risolvere problemi”, l'ingegneria - e l'ingegnere che è l'interprete - è molto cambiata in Italia negli ultimi anni; se nel **passato le specializzazioni erano poche e fondamentali; oggi il frazionamento delle ingegnerie** è molto più spinto.

AEROSPAZIALE
MECCANICA
GESTIONALE
AMBIENTALE
ELETTRONICA
BIOMEDICA
EDILE/ARCHITETTURA
ELETTRICA
ENERGETICA
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
FORENZE

La nostra società post-boom economico - diventata sempre più complessa, articolata e globalizzata – pare abbia sentito l'esigenza di dotarsi di un **ingegnere ad-hoc per presidiare ogni aspetto tecnico** delle proprie esigenze. La logica **conseguenza** a questa **assetata “domanda”**, è stata in buona parte **soddisfatta attraverso una cascata di “offerta”** di cultura tecnica maggiormente specializzata.



Ingegnere dipendente nelle aziende private

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO (CCNL)

Cosa sono i Contratti Collettivi di Lavoro?

I contratti collettivi di lavoro sono degli **accordi di diritto privato** tra le associazioni che rappresentano le imprese e le organizzazioni sindacali.

Quali sono le tipologie di contratto collettivo?

È possibile distinguere diverse **tipologie di contratto collettivo** soprattutto sulla base del livello in cui tali accordi vengono approvati.

Esiste, innanzitutto, una contrattazione di tipo interconfederale che si esprime attraverso la sottoscrizione di **accordi interconfederali** tra le centrali di rappresentanza del mondo delle imprese (Confindustria, Confcommercio, Legacoop, Confartigianato, etc.) e le **organizzazioni sindacali** (Cgil, Cisl, Uil, etc.)

Al di sotto del livello confederale, troviamo i **contratti collettivi nazionali di lavoro** che sono sottoscritti dalle associazioni datoriali di un determinato settore merceologico e le organizzazioni sindacali del medesimo settore. Tanto per fare un esempio, nel settore metalmeccanico, il **contratto collettivo nazionale di lavoro** viene sottoscritto da Federmeccanica (in rappresentanza delle imprese) e dalle organizzazioni sindacali di categoria Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm.

Cosa prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina le condizioni di impiego dei lavoratori subordinati in un determinato settore. In particolare, nei contratti collettivi di lavoro è presente una sezione relativa ai rapporti sindacali tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

Inoltre, il contratto collettivo di lavoro prevede una **scala di classificazione del personale divisa su livelli sulla base dei profili di autonomia e di responsabilità** dei vari profili professionali con cui può essere assunto un dipendente.

Il contratto collettivo, inoltre, prevede una serie di diritti a favore dei **lavoratori dipendenti** che non sono previsti dalla legge e che vanno, quindi, ad aggiungersi al trattamento normativo di legge. Ad esempio, sono frutto della **contrattazione collettiva**, tra gli altri, diritti come:

la tredicesima mensilità;

la quattordicesima mensilità;

l'integrazione economica delle indennità Inps/Inail a carico del datore di lavoro in caso di malattia o infortunio;

i Rol e i permessi per festività sopresse;

Etc...



D.M. n°37/2008

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

1.I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

A: diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

B: diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;



D.M. n°37/2008

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

C: **titolo o attestato** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di **due anni**;

D: **prestazione lavorativa svolta**, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a **tre anni**, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.



D.M. n°37/2008

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a **sei anni**. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.



D.M. n°37/2008

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

Requisiti tecnico-professionali		D.M. 37/08
A	LAUREA in materia tecnica specifica	0 anni
B	DIPLOMA di SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE + Periodo d' inserimento continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore di almeno ...	2 anni <i>(1 anno)</i>
C	TITOLO/ATTESTATO di FORMAZIONE PROFESSIONALE + Periodo d' inserimento continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore di almeno ...	4 anni <i>(2 anni)</i>
D	PRESTAZIONE LAVORATIVA SPECIALIZZATA <i>(escluso l'apprendistato e il periodo svolto come operaio qualificato)</i> in un'impresa del settore per un periodo di almeno ...	3 anni

N.B. Il periodo indicato fra parentesi è relativo alle attività di cui all'art. 1, c. 2, lettera D –
“*impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*” –



D.M. n°37/2008

Art. 5 – PROGETT.NE DEGLI IMPIANTI

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
 - impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi **potenza impegnata superiore a 6 kW** o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a **400 m²**;
 - impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



D.M. n°37/2008

Art. 5 – PROGETT.NE DEGLI IMPIANTI

- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa -tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i **200 m²**
 - Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad **uso medico** o per i quali sussiste pericolo di **esplosione o a maggior rischio di incendio**, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a **200 m³**;
 - impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 5 – PROGETT.NE DEGLI IMPIANTI

- impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
 - impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
 - impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 5 – PROGETT.NE DEGLI IMPIANTI

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.



D.M. n°37/2008

Art. 5 – PROGETT.NE DEGLI IMPIANTI

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 6 – REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo **la regola dell'arte**, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 7 – DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 7 – DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo dove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.



D.M. n°37/2008

Art. 7 – DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
-
-



D.M. n°37/2008

Art. 10 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.**
 - 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.**
 - 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.**
-
-



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Campo di applicazione ed obblighi nel settore industriale

Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti posti all'interno degli edifici (ed anche agli impianti utilizzatori posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno) a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore.

In particolare si applica agli impianti di produzione, di trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di protezione antincendio ed elettronici in genere.



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Impianti non soggetti al DM 37/08

- impianti totalmente posti all'esterno degli edifici;
 - impianti a bordo macchina e l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori;
-
-



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Obblighi di progetto

Il progetto non è richiesto per:

- interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Per i casi di nuova installazione, trasformazione e ampliamento di impianti viene invece sempre richiesto il progetto.

Il DM 37/08 comporta l'obbligo di progetto a cura di un professionista iscritto agli albi professionali nei seguenti casi:

- consegna da Ente Distributore a tensione > 1000 V,
- in B.T. oltre i 200 m² di superficie,
- in B.T. con potenza impegnata oltre i 6 kW,
- in tutti i casi di applicazione di norma CEI specifica quali i locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in caso di incendio.

Il progetto deve essere eseguito secondo le modalità e corredato della documentazione prevista dalla guida CEI 0-2.

Negli altri casi il progetto può essere emesso dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Obbligo della dichiarazione di conformità

Per tutti gli impianti soggetti al DM 37/08 per gli interventi di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento e per la straordinaria manutenzione è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore (ditta o impresa avente i requisiti richiesti dalla Legge).

Numero di copie che l'impresa installatrice deve rilasciare e relativi destinatari:

Se esiste il certificato di abitabilità o di agibilità dell'edificio, l'installatore deve, oltre a tenere una copia per il proprio archivio, rilasciare:

- 1 copia al Committente
- 1 copia al Comune, solo per impianti nuovi, entro 30 giorni dalla fine dei lavori

Se non esiste il certificato di abitabilità o di agibilità dell'edificio, l'installatore deve, oltre a tenere una copia per il proprio archivio, rilasciare:

- 2 copie al Committente, che deve provvedere ad inviarne, per impianti nuovi, alla fine dei lavori una copia al Comune.

In questi casi il Committente deve presentare, in fase di presentazione della DIA, il progetto degli impianti elettrici al Comune.



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Impianti esistenti

Nel caso di attività produttive, commerciali, di attività con presenza di lavoratori dipendenti in genere, gli impianti elettrici erano già soggetti all'applicazione di D.P.R. 547/55, D.P.R. 577/82, Legge 186/68 (regola dell'arte) e pertanto gli stessi dovrebbero teoricamente essere già conformi alle Norme di buona tecnica ai sensi delle Leggi preesistenti.

In particolare gli impianti realizzati dopo il 13/03/90 dovrebbero già essere dotati di dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90.

Il DM 37/08 prevede che gli impianti antecedenti il 27/03/08 e privi di dichiarazione di conformità debbano essere dotati di dichiarazione di rispondenza (alle norme vigenti all'epoca dell'installazione degli impianti).

Tale dichiarazione dovrà essere presentata nel caso di vendita o locazione a qualunque titolo dell'immobile (salvo espresso patto contrario tra le parti) e nel caso di richiesta di aumento della potenza contrattuale.

La dichiarazione di rispondenza può essere firmata:

- da un professionista (iscritto all'albo professionale e che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico) per tutti gli impianti;
 - dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata (che deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni) solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista.
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Nuovo impianto

Per nuovo impianto si intende:

- la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza;
 - il rifacimento completo di un impianto esistente.
-
-



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Trasformazione di un impianto

Per trasformazione di un impianto si intende la realizzazione di sue modifiche dovute ad uno, o più, dei seguenti motivi:

- cambio di destinazione d'uso dell'edificio o del luogo nel quale l'impianto è installato;
 - cambio delle prestazioni dell'impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della potenza dei relativi carichi;
 - cambio delle condizioni di alimentazione dell'impianto;
 - applicazione di prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), quali ad esempio la realizzazione dell'impianto di terra o l'installazione di dispositivi di protezione (interruttori differenziali, interruttori automatici o fusibili) coordinati con l'impianto di terra;
 - rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria, come ad esempio la sostituzione dell'impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l'unità.
-
-



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Ampliamento di un impianto

Per ampliamento di un impianto si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici.

L'ampliamento di un impianto deve essere compatibile con gli impianti esistenti e cioè non deve comprometterne la sicurezza e viceversa il vecchio impianto non deve creare problemi di sicurezza nei riguardi del nuovo: da qui la professionalità dell'installatore nel verificare ciò e nel sensibilizzare l'utente al riguardo.

Nota: Per circuito elettrico di un impianto si intende l'insieme dei componenti dell'impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Manutenzione straordinaria di un impianto

Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l'impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.

Si tratta di interventi che, pur senza obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità

Nota: Alcuni esempi di manutenzione straordinaria sono i seguenti:

- *sostituzione di un componente dell'impianto con un altro avente caratteristiche diverse;*
 - *sostituzione di un componente o di componenti guasti dell'impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti;*
 - *aggiunta o spostamento di: prese a spina su circuiti esistenti, punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.*
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Manutenzione ordinaria di un impianto

Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.

Nota 1: Si tratta di interventi che non richiedono obbligatoriamente il ricorso ad imprese installatrici abilitate, ma che comunque devono essere effettuati da personale tecnicamente qualificato. Ad evitare responsabilità nello scegliere la persona idonea è pertanto consigliabile ricorrere ad imprese abilitate anche per la manutenzione ordinaria.

Nota 2: Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell'impianto, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti (presa a spina, interruttore comando luce, pulsante, ...).

Nota 3: Non è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità per interventi di manutenzione ordinaria.



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Prestazioni e contratti particolari

Fornitura di materiali

Quando il componente elettrico è fornito su indicazione o direttamente dal committente, resta a carico dell'installatore la verifica della conformità del componente elettrico stesso alla regola dell'arte, tenendo conto anche delle indicazioni del progetto (se esistente).

Opera di sola predisposizione di tubazioni, canalizzazioni, ecc. per futuri impianti.

Si consiglia di non effettuare opere di predisposizione senza i necessari accordi con l'impresa installatrice, quando individuabile, che utilizzerà la predisposizione.

Si precisa che opere di predisposizione non possono configurarsi come installazione di un impianto e, pertanto, per queste opere non deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità.

L'impresa installatrice che utilizzerà la predisposizione dovrà inserire la rispondenza della predisposizione alla regola dell'arte, nella sua dichiarazione di conformità.



D.M. n°37/2008

IMPIANTI ELETTRICI - LETTERA A)

Contratto aperto

Le prestazioni all'interno di "contratti aperti" (es.: annuale) possono rientrare nelle definizioni di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- ampliamento;
- trasformazione.

Valgono le procedure previste per i vari interventi.

Non esiste alcun obbligo di dichiarazione di conformità nel caso di sole prestazioni di manutenzione ordinaria.

Nel caso di prestazioni di manutenzione straordinaria, ampliamento e trasformazione, la dichiarazione di conformità può essere rilasciata, previo accordo con il committente, per parti omogenee di impianto consegnate per la messa in servizio.

Per gli ampliamenti e/o trasformazioni, gli interventi devono ottemperare agli obblighi di progettazione, se eseguiti su impianti con obbligo di progetto.

Si precisa che i lavori eseguiti in regime di "contratto aperto" devono rispondere integralmente alle disposizioni del DM 37/08.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

1) *D. È necessario nominare un responsabile tecnico all'interno dell'impresa?*

R. Ogni impresa installatrice deve avere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il responsabile tecnico può essere, in alternativa:

- l'imprenditore individuale
- il legale rappresentante dell'impresa installatrice
- una persona preposta con atto formale a tale incarico dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante.

Nel caso delle imprese artigiane, occorre ricordare che l'artigiano deve essere il responsabile tecnico della propria impresa e pertanto non può proporre un altro soggetto allo svolgimento di tale incarico in quanto l'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che "L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi statali".



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

2) D. Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per conto di più imprese?

R. No, l'art. 3 comma 2 del Decreto 37/08 stabilisce che il Responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa diversamente da quanto prevedeva la precedente normativa che, pur confermando il principio di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, consentiva la duplice immedesimazione (circolare n. 3439/c del 27 marzo 1998). Vista l'importante ricaduta della nuova disposizione, il Ministero dello sviluppo economico con parere del 23 aprile 2008 ha precisato che la nuova "norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta essere mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane."



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

3) D. Qualora l'impianto richieda la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto ad apposito albo, quest'ultimo deve firmare insieme con l'installatore la dichiarazione di conformità?

R. No, la dichiarazione di conformità (DICO) deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (il dichiarante) e dal responsabile tecnico. Qualora il titolare o legale rappresentante dell'impresa sia anche il responsabile tecnico, il titolare o legale rappresentante firmerà la DICO sia in qualità di dichiarante che in qualità di responsabile tecnico.

4) D. Chi redige il progetto dell'impianto?

R. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 37/08 il progetto, obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), g), è redatto:

- da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti "sopra soglia"; oppure
- dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti "sotto soglia". In questi casi il progetto consiste nello schema dell'impianto realizzato.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

5) D. Dove va depositato il progetto e chi lo deposita?

R. Nei casi di rifacimento o installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, il progetto, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere depositato dall'impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

6) D. Il progetto va depositato anche per gli impianti di allarme o sicurezza?

R. In proposito si richiama la Lettera 27 maggio 1992 prot. N. 161422 con la quale il Ministero dell'industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), rispondendo ad un quesito posto da un Istituto di credito, precisava: "La delicatezza della problematica connessa con gli impianti di allarme o sicurezza non esime dall'obbligo della progettazione, ma impone certamente che il progetto - in tutte le sue articolazioni - non possa essere portato a conoscenza di persone diverse dal responsabile della sicurezza dell'Istituto di credito e dalla ditta esecutrice. Ciò evidentemente comporta che dalla dichiarazione di conformità vengano omessi non solo tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle norme di riferimento) ma anche il relativo progetto. Per le omissioni sopra accennate potrà essere indicata la causale ed il responsabile della sicurezza a cui fare riferimento."



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

7) *D. E' cambiato il modulo di dichiarazione di conformità (DICO)?*

R. Sì, il modulo della DICO di cui al DM 20/2/92 è stato sostituito da due nuovi moduli allegati al decreto 37/2008:

- Allegato I - modulo di dichiarazione di conformità per le imprese installatrici;
- Allegato II - modulo di dichiarazione di conformità per le imprese non installatrici.

Il nuovo modulo ministeriale per le imprese installatrici prevede, rispetto al precedente, anche la firma del responsabile tecnico oltre alla firma del dichiarante (titolare o legale rappresentante dell'impresa).

Nel vecchio modulo di cui al DM 20/02/92, invece, la firma del responsabile tecnico era necessaria solo per la copia da inviare alla Camera di commercio. Infine si segnala che il nuovo modulo della DICO per le imprese installatrici non prevede la firma per ricevuta del committente. A tal proposito si consiglia comunque di prevedere uno spazio per tale firma.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D.M. n°37/2008

F.A.Q.

8) *D. Quando si utilizza l'allegato II al Decreto 37/08?*

R. L'allegato II al Decreto contiene il modulo di dichiarazione di conformità per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

Infatti, a tali uffici tecnici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza, dovrà essere preposta una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

9) D. Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità

R. Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per le imprese installatrici (allegato I) sono:

- la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- il progetto dell'impianto oppure lo schema dell'impianto realizzato se "sotto soglia";
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici (allegato II) sono gli stessi di cui sopra ad eccezione del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

10) D. Chi può redigere la dichiarazione di rispondenza?

R. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto può essere sostituito (art. 7 comma 6, del decreto 37/08), per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa:

- da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti; oppure
- da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti "sotto soglia".

11) D. Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione per le imprese già operanti.

R. Il decreto 37/2008 non prevede una fase transitoria di prima applicazione, tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 23 aprile 2008 di risposta ai primi quesiti posti da Assital, riconosce a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

12) D. Maturazione dei requisiti tecnico-professionali nelle situazioni pendenti.

R. Il Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale previsti dal DM 37/08, ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (*tempus regit actum*), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

13) D. Laurea magistrale e laurea breve

R. In risposta ai quesiti concernenti il disposto di cui all'art. 4, lettera a), secondo cui sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che "tale termine deve riferirsi, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve)".



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

14) D. Realizzazione ed installazione degli impianti a regola d'arte. Normativa tecnica applicabile

R. Contrariamente a quanto previsto dal DPR. n. 447/91 (art. 5, commi 4 e 5) in cui si ammetteva la possibilità di adottare norme tecniche diverse da quelle UNI e CEI purché dette norme garantissero un livello di sicurezza equivalente, il nuovo decreto 37/08 fa riferimento esclusivo alle norme tecniche nazionali ed europee.

In particolare l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che "la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6)".

15) D. Responsabilità dell'installatore nel caso di rifacimento parziale dell'impianto

R. Quanto alla dichiarazione di conformità, il DM 37/08 disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), e specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto." Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica. (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

16) D. Manutenzione ordinaria

R. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DM 37/08 l'attività di manutenzione ordinaria non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo per il committente di affidare i lavori ad imprese abilitate. Il DM 37/08 ripropone quindi la stessa disposizione che era già contenuta nella precedente L. 46/90 (art. 12, comma 1). Tuttavia la nuova definizione di manutenzione ordinaria del DM 37/08 (art. 2, comma 1, lett. d), rispetto alla precedente del DPR 447/91 (art. 8, comma 2), lascia spazio ad una maggiore discrezionalità tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

La nuova definizione di manutenzione ordinaria comprende infatti "gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Stante quanto sopra l'impresa installatrice, attraverso il rilascio delle istruzioni per l'uso e la manutenzione, potrà evidenziare gli interventi manutentivi che richiedono l'affidamento ad imprese abilitate indicando, se è il caso, anche la periodicità degli stessi.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

17) D. Impianti telefonici

R. Le attività di installazione e ampliamento di impianti telefonici interni collegati alla rete esterna ("pubblica") sono regolate dalla Legge 109/91 e dal relativo regolamento attuativo DM 314/92, secondo cui ai fini dell'installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete esterna di telecomunicazioni, l'impresa debba munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13 del DM 314/92.

In particolare, tale autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni) è richiesta se l'impianto telefonico è collegato a più di due linee urbane (art. 5 DM 314/92).

Resta inteso che qualora l'impianto telefonico interno non sia collegato alla rete esterna, è richiesta l'abilitazione alla lett. b del DM 37/08.

18) D. Requisiti di sicurezza minimi per gli impianti elettrici ante 13 marzo 1990

R. Il decreto 37/2008 prevede all'art. 6 comma 3 che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della L. 46/90, si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. Le suddette 4 protezioni minime erano previste anche dalla precedente normativa (2° capoverso del comma 8, art. 5, DPR 447/91), tuttavia il decreto 37/08 ne limita l'applicazione solo agli impianti elettrici residenziali. Questa limitazione non restringe tuttavia di molto la gamma degli impianti che possono usufruire di tale sanatoria in quanto per gli ambienti di lavoro le soprarichiamate protezioni sono previste da altre normative quali il DPR 547/1955.



D.M. n°37/2008

F.A.Q.

19) D. Impianti luminosi pubblicitari

R. Malgrado la nuova definizione di impianto elettrico di cui all'art. 2 comma 1 lett. e del DM 37/08 non contenga l'esplicito riferimento, previsto dal DPR 447/91, agli impianti luminosi pubblicitari, si ritiene che la definizione stessa comprenda anche tale tipologia di impianti in quanto la definizione fa riferimento agli impianti "posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici".



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione o approfondimento:

Ing. Rapisarda Salvatore

- Mail: rapisardasalvo@gmail.com
- Cell: 3935498482

Ing. Fabio Filippino

- Mail: fabiofilippino@gmail.com
 - Cell: 3470113888
-
-